



Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (GriG) – associazione di protezione ambientale riconosciuta (art. 13 della legge n. 349/1986) – Via Grazia Deledda, 39 – 09127 Cagliari – posta elettronica griqsardegna5@gmail.com – p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it.

Cagliari, 18 luglio 2024

Al Direttore generale delle Valutazioni Ambientali
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica,
VA@pec.mase.gov.it,

e p.c.

al Ministro della Cultura,
udcm@pec.cultura.gov.it,

al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
segreteria.ministro@pec.mase.gov.it
segreteria.capogab@pec.mase.gov.it,
mase@pec.mase.gov.it,

al Presidente della Regione Toscana,
regionetoscana@postacert.toscana.it,

al Presidente della Regione Lazio,
protocollo@regione.lazio.legalmail.it,

al Soprintendente speciale per il P.N.R.R.,
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it,

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Ministero della Cultura,
dq-abap@pec.cultura.gov.it,

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Siena, Grosseto e Arezzo,
sabap-si@pec.cultura.gov.it,

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale,
sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it,

al Sindaco di Pitigliano,
comune.pitigliano@postacert.toscana.it,

al Sindaco di Manciano,
comune.manciano@postacert.toscana.it,

al Sindaco di Sorano,
comune.sorano@cert.legalmail.it,

al Sindaco di Onano,
comuneonano@pec.it,

Oggetto: **atto intervento procedura V.I.A. progetto centrale eolica "Pitigliano" proposta da RWE Renewables Italia s.r.l. in località varie dei Comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano (GR) e Onano (VT).**

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Grazia Deledda n. 39 – 09127 Cagliari; posta elettronica grigsardeгна5@gmail.com; p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it),

PREMESSO CHE

- con avviso dell'8 luglio 2024, codice procedura 12691, codice MASE-2024-0125208, è stata avviata la **procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al **progetto di realizzazione della centrale eolica "Pitigliano" proposta da RWE Renewables Italia s.r.l.** (sede in Roma, Via Andrea Doria n. 41/G) in località varie dei Comuni di **Pitigliano, Sorano, Manciano (GR) e Onano (VT)**.

- è stata analizzata la documentazione in proposito pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/11035/16511>);

- tale progetto rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale ai sensi degli artt. 21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

- il **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** conseguentemente formula **intervento nel presente procedimento di V.I.A.** con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 21 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., con tutti i diritti e le facoltà di legge, con le seguenti

OSSERVAZIONI

-- detto progetto è testualmente così descritto (vds. avviso al pubblico):

*"Il progetto è localizzato in regione Toscana in provincia di Grosseto, con un breve tratto di cavidotto interno in Regione Lazio in provincia di Viterbo, e prevede la realizzazione e l'esercizio di un **impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza nominale di 140 MW costituito da 20 generatori eolici da 7,0 MW** collocati nel comune di Pitigliano (14 WTG) e Sorano (6 WTG) (GR), e dalle relative **opere civili ed elettriche connesse** (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: **piazzole di montaggio e manutenzione, viabilità nuova e da adeguare, cavidotti, cabina di consegna, etc.**) che interessano i comuni di Pitigliano (GR), Sorano (GR), Manciano (GR) e Onano (VT).*

*Gli aerogeneratori in progetto hanno un diametro del rotore pari a 170m. ed un'altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m. Questi verranno collegati tra loro tramite cavidotto interrato a 36kV e trasporteranno l'energia prodotta alla cabina di consegna produttore. L'impianto sarà collegato in antenna a 132 kV su una nuova **Stazione Elettrica (SE)** della RTN a 132/36 kV, da collegare mediante due nuovi elettrodotti RTN a 132 kV su una nuova SE RTN 380/132 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Montalto - Suvereto" e alle linee RTN 132 kV afferenti alla Cabina Primaria Manciano ricollegata in doppia antenna alla suddetta Stazione Elettrica";*

- Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *"Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma"*;

- l'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi **ambiti tutelati con vincolo paesaggistico**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., come chiaramente indicato nella *Tavola Beni Paesaggistici* individuati nella *Disciplina dei Beni Paesaggistici del piano di indirizio territoriale con valenza di piano paesaggistico (P.I.T.)* della Toscana (approvato con deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 e successivi aggiornamenti) e ripreso dalla medesima Società proponente (vds. Relazione tecnica generale, pag. 12). Inoltre il centro storico di Pitigliano e le aree contigue sono tutelati con specifico **vincolo paesaggistico** ai sensi degli artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (individuazione con D.M. 1 luglio 1967);

- l'area interessata dal progetto è vicina a vari siti rientranti nella **Rete Natura 2000**, di cui alle direttive n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora e n. 09/137/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica, precisamente

Siti Natura 2000	Codice	Distanza [km]
Selva del Lamone e Monti di Castro	ZPS IT6010056	0,22
Selva del Lamone	ZSC IT6010013	0,22
Monti di Castro	ZSC IT6010056	1,0
Caldera di Latera	ZPS/ZSC IT6010011	0,89
Lago di Mezzano	ZSC/ZPS IT6010012	2,33
Alto corso del Fiume Fiora	ZPS/ZSC IT51A0019	5,56
Monte Rufeno	ZPS IT010003	10
Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana	ZSC/ZPS IT010055	5

- si deve ricordare che **la deliberazione Ministero dell'Ambiente 2 dicembre 1996 e la giurisprudenza includono le aree ricadenti nella Rete Natura 2000 (ZSC, SIC, ZCS) fra le aree naturali protette.**

La sentenza [Corte cass., Sez. III, 15 luglio 2022, n. 27466](#) ha affrontato l'ampiezza della qualifica di "area naturale protetta".

In particolare, secondo la Suprema Corte, "va ribadito il risalente insegnamento secondo cui il concetto di 'aree naturali protette' è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette (così, infatti: [Cass. pen., Sez. III, 24 marzo 2017, n. 14488](#); [Id., Sez. III, 22 novembre 2003, n. 44409](#)). Ed invero, anche i siti di importanza comunitaria (SIC) sono classificati come aree protette, giusta la previsione di cui alla [Delib. Ministero dell'Ambiente 2 dicembre 1996](#), art. 1 adottata, ai sensi della L. n. 394 del 1991, art. 3, comma 4, dall'allora competente Comitato per le aree naturali protette".

Nel medesimo orientamento vds. anche [Cass. pen., Sez. III, 11 maggio 2020, n. 14246](#), [Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 11875](#)

Il nòvero delle "aree naturali protette" non comprende soltanto i parchi nazionali e i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali e regionali, i parchi naturali interregionali, le zone umide di importanza internazionale, ma comprende anche i siti rientranti nella Rete Natura 2000, cioè i siti di importanza comunitaria (S.I.C.), le zone di protezione speciale (Z.P.S.), le zone speciali di di conservazione (Z.S.C.), individuate ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, la fauna e la flora e ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica.

Quindi, quali "aree naturali protette", le aree ricadenti nella **Rete Natura 2000** risultano tutelate anche con il **vincolo paesaggistico**, ai sensi dell'art. 142, comma 1°, lettera *f*, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

- in proposito, si ricorda, poi, che l'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una "**fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici**". Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la fascia di tutela è stata ridotta a "tre chilometri" per gli impianti eolici e a "cinquecento metri" per gli impianti fotovoltaici.**

Detta **fascia di rispetto** risulta, quindi, nel caso di specie **estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale** (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) **e/o con vincolo paesaggistico** (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, **la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l'area;**

- - emergono, poi, **numerosi progetti di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata**, pertanto il **progetto** in argomento deve essere **considerato nella sua unitarietà** (con eventuali opere connesse) **e cumulativamente**, comprendendo le opere già esistenti ovvero in progetto, al fine di valutare l'impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti, come da giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008,

causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263);

- non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. **alternativa zero**, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera *d*, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333);

- qualche sintetica considerazione sulla **speculazione energetica in corso in Italia** è stata svolta autorevolmente dalla **Soprintendenza speciale per il PNRR**, che, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto: "... è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) ... tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno ... previsto ... a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW" (nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024)".

Qui siamo alla reale *sostituzione paesaggistica e culturale*, alla *sostituzione economico-sociale*, alla *sostituzione identitaria*.

Il fenomeno della *speculazione energetica*, oltre che in [Sardegna](#), è pesantemente presente in modo particolare nella [Tuscia](#), in [Puglia](#), nella [Maremma](#), in [Sicilia](#), sui [crinali appenninici](#).

In tutto il territorio nazionale le [istanze di connessione di nuovi impianti](#) presentate a [Terna s.p.a.](#) (gestore della rete elettrica nazionale) al 30 giugno 2024 risultano complessivamente ben 5.930, pari a 341,33 GW di potenza, suddivisi in 3.805 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 150,29 GW (44,03%), 1.992 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 106,74 GW (31,27%) e 133 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a mare 84,30 GW (24,70%).

[Un'overdose di energia](#) potenziale che non potrebbe esser nemmeno esser consumata. Significa energia che dovrà esser pagata dal gestore unico della Rete (cioè soldi che usciranno dalle tasse dei contribuenti).

Gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche, che – oltre ai [certificati verdi](#) e alla relativa commerciabilità, nonché agli altri incentivi – beneficiano degli effetti economici diretti e indiretti del [dispacciamento](#), il processo strategico [fondamentale](#) svolto da Terna s.p.a. per mantenere in equilibrio costante la quantità di energia prodotta e quella consumata in Italia: [In particolare](#), riguardo gli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, "se necessario, Terna invia specifici ordini per ridurre o aumentare l'energia immessa in rete alle unità di produzione", ma l'energia viene pagata pur non utilizzata. I [costi del dispacciamento](#) sono scaricati sulle bollette degli Italiani.

Inoltre, la Commissione europea – su richiesta del Governo Italiano – ha recentemente approvato ([4 giugno 2024](#)) un regime di aiuti di Stato "volto a sostenere la produzione di un totale di 4 590 MW di nuova capacità di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili". In particolare, "il regime sosterrà la costruzione di nuove centrali utilizzando tecnologie innovative e non ancora mature, quali l'energia geotermica, l'energia eolica offshore (galleggiante o fissa), l'energia solare termodinamica, l'energia solare galleggiante, le maree, il moto ondoso e altre energie marine oltre al biogas e alla biomassa. Si prevede che le centrali immetteranno nel sistema elettrico italiano un totale di 4 590 MW di capacità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. A seconda della tecnologia, il termine per l'entrata in funzione delle centrali varia da 31 a 60 mesi".

Il [costo del regime di aiuti](#) in favore delle imprese energetiche sarà pari a 35,3 miliardi di euro e, tanto per cambiare, sarà finanziato "mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali".

Insomma, siamo all'overdose di energia producibile da impianti che servono soltanto agli *speculatori energetici*;

- qualche proposta alternativa.

Infatti, dopo aver quantificato il quantitativo di energia elettrica realmente necessario a livello nazionale, sarebbe cosa ben diversa se fosse lo **Stato** a pianificare in base ai reali fabbisogni energetici le aree a mare e a terra dove installare gli impianti eolici e fotovoltaici e, dopo coinvolgimento di Regioni ed Enti locali e svolgimento delle [procedure di valutazione ambientale strategica \(V.A.S.\)](#), mettesse a bando di gara i siti al migliore offerente per realizzazione, gestione e rimozione al termine del ciclo vitale degli impianti di produzione energetica.

Inoltre, come afferma e certifica l'**I.S.P.R.A.** (vds. [Report Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2023, Report n. 37/202\)](#)), è molto ampia la **superficie** potenzialmente **disponibile** per installare impianti fotovoltaici sui **tetti**, considerando una serie di fattori che possono incidere sulla effettiva disponibilità di spazio (presenza di comignoli e impianti di condizionamento, ombreggiamento da elementi costruttivi o edifici vicini, distanza necessaria tra i pannelli, esclusione dei centri storici).

Dai risultati emerge che la superficie netta disponibile può variare **da 757 a 989 km quadrati**. In sostanza, si spiega, *"ipotizzando tetti piani e la necessità di disporre di 10,3 m² per ogni kW installato, si stima una potenza installabile sui fabbricati esistenti variabile dai 73 ai 96 GW"*. A questa potenza, evidenziano i ricercatori dell'Ispra, si potrebbe aggiungere quella installabile **in aree di parcheggio**, in corrispondenza di alcune infrastrutture, in aree dismesse o in altre aree impermeabilizzate; *"ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può **concludere** che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW"*.

Energia producibile senza particolari impatti ambientali e conflitti sociali.

Pertanto,

CHIEDE

alla S.V., per quanto di competenza, la **motivata valutazione** di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la **declaratoria di non compatibilità ambientale**, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Tanto si porta a conoscenza delle altre Amministrazioni pubbliche in indirizzo a fini di opportuna informazione per le rispettive attività istituzionali.

Si ringrazia per l'attenzione prestata, con riserva di ulteriori azioni per la tutela ambientale e per la corretta gestione del territorio.

p. **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrlG)**

dott. Stefano Deliperi

